

tinuare ad esistere dovrebbero sminuire le loro prestazioni a favore dei soci, dentro i limiti di 1000 e di 400 lire, da noi stabiliti come colonne d'Ercole o, ancora, dovrebbero cercare una scappatoia, cosa non difficile del resto, perchè potrebbero stabilire due associazioni sorelle, ciascuna delle quali desse le 1000 e le 400 lire volute.

Faccio un esempio e cito, a titolo d'onore, l'Associazione nazionale dei viaggiatori e dei rappresentanti di commercio che conta molte migliaia di soci ed è basata, dal punto di vista che ci interessa ora, sopra questi due cardini: assicurare ai soci cronici una somma annua di 900 franchi, e assicurare alle famiglie dei soci defunti la somma di 2400 lire.

È evidente, che votandosi l'articolo come è proposto, la Società dovrebbe scomparire o diminuire le prestazioni di previdenza a vantaggio dei suoi soci.

La conclusione del mio discorso è semplice: io non desidero che alla cifra di 1000 o di 400 lire venga sostituita un'altra cifra qualunque, perchè qualunque cifra dicesse sarebbe empirica, ma affermo che sarebbe opportuno che il comma terzo non contenesse nessuna specificazione, ma la specificazione fosse rimandata allo statuto, che dovrà essere compilato più tardi.

In questo modo il Ministero, veduta la condizione precisa di fatto delle varie istituzioni esistenti nel paese, potrà determinare quali sono le associazioni le quali meritano di essere in qualche modo difese e salvate.

Rimandando allo statuto questa determinazione avremo anche un altro vantaggio non dispregevole, di potere introdurre in esso quelle altre garanzie che valgano a tutelare i soci di queste associazioni.

Se invece si lascia l'articolo, come è presentato, può accadere che si facciano sopravvivere società di mutuo soccorso che rispondano alla condizione richiesta di offrire solamente le somme di 1000 e di 400 lire, ma abbiano una loro intima costituzione tecnica così debole, da essere pericoloso e anche dannoso da parte dello Stato mantenerle in vita.

Propongo, quindi, in armonia con le esposte considerazioni che si tolga ogni determinazione di somma al comma terzo e si aggiunga invece il seguente capoverso: « Lo Statuto determinerà con quale modalità, ed entro quali limiti, le società di mutuo soccorso e le associazioni professionali, che abbiano anche il servizio di previdenza, pos-

sano godere della facoltà concessa dal presente articolo ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Abbiate.

ABBIATE. Ho chiesto di parlare per provocare dal ministro, in questa sede, una dichiarazione che già egli fece in seno alla Commissione parlamentare e per aggiungere una mia parola di adesione a quanto hanno detto i colleghi, che mi hanno preceduto, intorno alle Mutue di assicurazione.

Ho la ferma convinzione che il nuovo Istituto di Stato non potrebbe avere migliori energie a proprio servizio, migliori ausiliari e, direi quasi, migliori agenti produttori, delle Società di mutuo soccorso e delle Mutue di assicurazione.

Per quanto riguarda le Società di mutuo soccorso, chiesi al ministro, in seno alla Commissione parlamentare, se consentiva che esse al di sopra delle somme, stabilite nell'articolo 3, potessero, e nel prossimo decennio e dopo, agire come intermediarie tra i rispettivi soci e l'Istituto nazionale di assicurazione se i soci non sono operai, o la Cassa nazionale di previdenza se sono operai.

Il ministro mi rispose che non conveniva presentassi un emendamento in questo senso all'articolo terzo del disegno di legge, giacchè era perfettamente d'accordo con me per introdurre tale disposizione nello statuto.

Desidererei che egli ripetesse qui quella dichiarazione perchè, rimanendo registrata negli atti parlamentari, sarebbe tenuta presente nella futura redazione del regolamento.

Riguardo alle mutue di assicurazione mi associo a quello che hanno detto i colleghi che mi han preceduto, e in particolare l'onorevole Raineri.

Certamente quando le Società mutue di assicurazione fossero obbligate a riassicurare in larga parte i rischi all'Istituto di Stato, questo non risentirebbe alcun danno dalla loro esistenza, anzi ne avrebbe un vantaggio.

E difatti non verrebbe con esse meno la ragione finanziaria dell'Istituto di Stato perchè se le mutue di assicurazione dovessero riassicurare, ad esempio, il 70 per cento di rischi (secondo la proposta da me fatta in seno alla Commissione) la maggior parte delle somme da esse incassate passerebbe all'Istituto di Stato. E neppure verrebbe meno la sicurezza degli assicurati, perchè con una sì forte riassicurazione essi avrebbero le medesime garanzie di quelli assicu-